

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1182**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**dal Ministro dell'interno**

**(SCAJOLA)**

**e dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2002**

---

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,  
recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli  
enti locali

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	7
Allegato .....	»	11
Disegno di legge .....	»	14
Testo del decreto-legge .....	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, è sorta l'esigenza, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione della suddetta riforma, di armonizzare talune disposizioni al nuovo dettato costituzionale per consentirne l'immediata operatività.

Fra tali norme va annoverato l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della cui vigenza non è dato dubitare, in quanto poggia su un fondamento diverso dall'abrogato articolo 130 della Costituzione, essendo finalizzato alla tutela dell'unità dell'ordinamento (articolo 5 della Costituzione), come precisato anche dalla Corte costituzionale.

Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 141 in questione, che disciplina la procedura da seguire in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, necessita indubbiamente di talune modifiche, in quanto prevede l'intervento sostitutivo del comitato regionale di controllo (CORECO) qualora la giunta non abbia, nei termini, predisposto lo schema di bilancio da sottoporre al consiglio, ovvero nel caso in cui l'organo assembleare non abbia approvato, nei termini, il bilancio.

Tale competenza, essendo correlata alla funzione di controllo sugli atti svolta dall'organo regionale di controllo, deve ritenersi ormai caducata con l'entrata in vigore della citata riforma costituzionale.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine del 28 febbraio 2002 per l'approvazione dei bilanci da parte degli enti locali, si rende quindi necessario ed urgente provvedere a tale opera di adeguamento dell'ordinamento in quanto le disposi-

zioni sullo scioglimento per mancata approvazione nei termini del bilancio sarebbero inapplicabili in assenza di una norma procedurale che disciplini l'esercizio del potere statale.

L'articolo 1, comma 2, del decreto, conservando in ciò l'impostazione attuale, distingue l'ipotesi in cui sia stato quanto meno predisposto dalla giunta lo schema di bilancio, da quella in cui anche l'organo esecutivo risulti inadempiente.

In quest'ultimo caso, essendo venuto meno il potere sostitutivo del CORECO, si pone l'esigenza di individuare un organo che possa assolvere alla funzione di nomina del commissario *ad acta* per consentire l'operatività delle disposizioni in questione che costituiscono una indubbia garanzia per il consiglio sul quale, altrimenti, verrebbero a ricadere, con lo scioglimento, le conseguenze di una scelta politica o, comunque, di un'omissione della giunta.

Nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali e di equiordinazione con le altre istituzioni che concorrono a costituire l'ordinamento della Repubblica, l'articolo 1, comma 3, del decreto rinvia allo statuto degli enti locali l'individuazione dell'organo cui affidare gli adempimenti suddetti in caso di inerzia da parte della giunta o del consiglio.

Solo nell'ipotesi in cui lo statuto non disciplini la materia e fino al suo adeguamento, il decreto prevede, come norma transitoria di chiusura del sistema, che il compito di nominare il commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio sia affidato al prefetto, in quanto prodromico alla successiva procedura di scioglimento del consiglio.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono state formulate come norme transitorie (solo

per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002) e non a regime, in modo da non anticipare scelte che il Parlamento dovrà operare quando sarà chiamato ad esaminare il disegno di legge di attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il decreto si fa carico altresì, all'articolo 2, di far fronte alle difficoltà di bilancio delle unioni di comuni, rappresentate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

La necessità di intervenire urgentemente a beneficio delle unioni di comuni è da far risalire alle perduranti difficoltà finanziarie in cui molte di queste si dibattono per l'intervenuta riduzione dei trasferimenti per l'anno 2001 alle singole associazioni. Tale situazione si è venuta a determinare per l'incremento del numero delle unioni - da 67 a 122 - registratosi nel corso del 2001 a fronte di uno stanziamento di 56 miliardi di lire nel 2001 che, seppur maggiore dei 36 miliardi del 2000, ha consentito di coprire solo il 33 per cento del fabbisogno richiesto, rispetto al 100 per cento dell'anno precedente.

Le ripercussioni di tale situazione sul bilancio 2002 delle associazioni, e conseguentemente dei comuni aderenti, mettono a repentaglio lo svolgimento dei servizi istituiti in favore delle comunità locali, con inevitabili riduzioni degli *standard* essenziali dei servizi offerti.

Nello stesso tempo non è realisticamente preventivabile il sostegno finanziario dei comuni associati in quanto si verrebbero a creare difficoltà di bilancio per i singoli enti, tutti di modeste dimensioni e quindi con bilanci poco flessibili.

In ogni caso l'immediata assegnazione di fondi ai comuni associati consente di alleggerire l'impegno finanziario dei medesimi per fronteggiare i disavanzi 2001 ed i maggiori oneri del 2002, scongiurando la necessità di drastici tagli nel numero e nei livelli essenziali dei servizi offerti dalle unioni.

Con l'articolo 3, sono apportate modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno

per il 2002, previsto dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allo scopo di garantire il rispetto sostanziale degli obblighi da parte degli enti, evitando nel contempo situazioni di oggettiva impossibilità a conseguire tali obiettivi.

Il comma 1, nel modificare il comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001, tende ad unificare le due diverse definizioni della spesa corrente considerate dall'attuale versione: una rilevante ai fini dell'applicazione dei vincoli legislativi sul saldo finanziario (comma 1 del citato articolo 24 della legge n. 448 del 2001) e l'altra ai fini del contenimento delle spese correnti (commi 2 e 4 dello stesso articolo 24 della legge n. 448 del 2001).

Con tale unica definizione, prevista dall'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 484, si consente di non considerare ai fini del calcolo delle spese correnti, per le quali è fissato un tetto massimo di crescita del 6 per cento, gli interessi passivi, le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno e quelle che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità (ad esempio: gli eventi calamitosi, le spese correnti sostenute in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, le spese di parte corrente per sentenze esecutive e atti equiparati, eccetera).

Si deve, inoltre, considerare che con questa unica definizione di spesa corrente, valida sia ai fini del disavanzo finanziario che dell'espansione delle spese, gli enti sono agevolati nel monitoraggio degli andamenti con indubbi vantaggi di gestione nel controllo delle spese.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 inserisce un comma 4-*bis* al citato articolo 24 della legge n. 448 del 2001. Tale comma, al primo periodo, consente, per gli enti che hanno attuato l'esternalizzazione dei servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, di considerare

quale spesa corrente per l'anno 2000 per i servizi esternalizzati non l'effettiva spesa sostenuta nel 2000, bensì quella dell'anno antecedente l'esternalizzazione se superiore.

Il secondo periodo del comma 4-*bis* in questione stabilisce che nel complesso delle spese correnti per l'anno 2002 l'ente non deve tener conto delle maggiori spese (rispetto al 2000) derivanti da impostazioni contabili diverse tra il bilancio 2000 e il bilancio 2002 relative alla gestione di servizi a

carattere imprenditoriale. Inoltre, viene previsto che non si tenga conto delle maggiori spese del 2002 rispetto al 2000 sostenute per effetto di convenzioni con enti pubblici e privati che trovano integrale finanziamento dalle stesse convenzioni.

Il comma 3, che prevede lo spostamento del termine di adozione del decreto ministeriale per il monitoraggio, si rende necessario per recepire eventuali modifiche introdotte dal Parlamento in sede di conversione.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 non comporta oneri.

Il finanziamento previsto dall'articolo 2 non comporta nuove e maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, in quanto vengono utilizzate le risorse a valere sul fondo ordinario per province e comuni per l'anno 2002.

L'articolo 3 non comporta effetti finanziari in quanto non modifica il comma 1 dell'articolo 24 della legge finanziaria 2002 (relativo al contenimento della crescita del saldo finanziario 2002 entro il limite del 2,5 per cento rispetto al corrispondente saldo finanziario 2000), disposizione su cui si basa la manovra di finanza pubblica per il 2002 (pari a 1.137 milioni di euro) relativamente al patto di stabilità interno.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

*A. Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

L'articolo 1 è volto a colmare una lacuna creatasi nella legislazione vigente a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Essendo, infatti, stata abrogata la norma costituzionale (articolo 130) che demandava il potere di controllo sugli atti degli enti locali, ed il connesso potere sostitutivo, ad un apposito organo regionale, si pone l'esigenza d'individuare un organo che possa assolvere alla funzione di nomina del commissario *ad acta* per la predisposizione del bilancio e/o per la sua approvazione in caso di mancato adempimento, nei termini prescritti, da parte degli enti locali.

L'articolo 1 provvede in tal senso disponendo che, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali e di equiordinazione con le altre istituzioni che concorrono a costituire l'ordinamento della Repubblica, la disciplina delle modalità di nomina è demandata allo statuto dell'ente locale; in assenza di disposizioni in merito, alla nomina provvede il prefetto.

In tal modo viene assicurata la concreta applicabilità delle disposizioni (articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che disciplinano la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per mancata approvazione, nei termini, del bilancio.

Anche le rimanenti disposizioni del decreto-legge comportano effetti positivi per la funzionalità degli enti locali, sia in modo diretto (con l'attribuzione di maggiori trasferimenti erariali di cui all'articolo 2) che indiretto, consentendo (articolo 3) un concreto rispetto degli obblighi del patto di stabilità interno, in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica.

*B. Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di: riserva assoluta o relativa di legge; precedenti norme di delegificazione*

L'articolo 1 è stato formulato come norma transitoria (ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002) e non a regime, in modo da non anticipare scelte che

il Parlamento dovrà operare quando sarà chiamato ad esaminare il disegno di legge di attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La materia è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Le disposizioni dell'articolo 2 rientrano tra gli interventi specifici, di competenza statale, previsti dall'articolo 119 della Costituzione. Le disposizioni recate dall'articolo 3, in tema di patto di stabilità interno, rientrano tra le attribuzioni statali in materia di rapporti con l'Unione europea.

*C. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le disposizioni comunitarie in materia.

*D. Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

In relazione a quanto espresso alle lettere A e B, non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative regionali.

*E. Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.

2) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

*A. Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento*

Il provvedimento ha la specifica finalità di dettare disposizioni urgenti per gli enti locali che si appalesano necessarie per rendere applicabile la procedura di scioglimento nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio, nonché per consentire una corretta gestione finanziaria ed un miglioramento della funzionalità.



- B. *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali*

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.

- C. *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti*

Non è prevista l'istituzione di nuove strutture amministrative.

- D. *Verifica dell'esistenza, a carico di cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici*

Le disposizioni che si commentano non determinano tale effetto.

### 3) ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

- A. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le disposizioni che si commentano non introducono nuove definizioni normative.

- B. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.

- C. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

L'articolo 3 del provvedimento comporta modifiche ed integrazioni alla disciplina normativa vigente (articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), conservando coerenza e leggibilità alle disposizioni modificate.

*D. Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto*

In materia di enti locali è già stata esercitata la delega (prevista dalla legge 3 agosto 1999, n. 265) per la redazione di un testo unico di norme (approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Le disposizioni recate dal presente provvedimento non apportano modifiche, esplicite o implicite, alle materie disciplinate dal testo unico; anche la norma dell'articolo 1, che disciplina l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico, essendo stata formulata come norma transitoria, non va a novellare le corrispondenti disposizioni del citato articolo 141.

*E. Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il testo del provvedimento non reca abrogazioni implicite di norme vigenti, disponendo solo modificazioni esplicite (si veda la lettera C).

SCHEDA ALLEGATA ALLA ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*A. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Non si è a conoscenza di pronunce della Corte costituzionale sugli specifici argomenti trattati dal decreto-legge.

*B. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non si è a conoscenza di progetti di legge all'esame del Parlamento sugli specifici argomenti trattati dal decreto-legge.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge finanziaria 2002)**

(...*Omissis*...)

Art. 24.

*(Patto di stabilità interno per province e comuni)*

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, per l'anno 2002, il complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 6 per cento.

3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

5. Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ul-

teriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

7. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6.

8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo dei trasferimenti ad esso spettante è ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti. Le risorse che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista al primo periodo.

10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio 2002.

14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

(...*Omissis*...)

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2002.*

## **Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei comuni associati ed al rispetto del patto di stabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

#### Articolo 2.

1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.

#### Articolo 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000, relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale, nonché delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati interamente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse.».

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro il mese di febbraio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile 2002».



Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – SCAJOLA – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI